

Statuto

Ente autonomo di diritto comunale

“Locarnese Ente Acqua”

Art. 1 Locarnese Ente Acqua

1. Il Comune di Locarno costituisce un ente autonomo di diritto comunale, secondo i dispositivi degli artt. 193c e segg. della Legge organica comunale (LOC), denominato **Locarnese Ente Acqua** (in seguito: LEA).
2. La LEA è un ente con personalità giuridica propria, autonomo rispetto all'Amministrazione comunale, con sede a Locarno.
3. Il Comune di Locarno ne garantisce gli impegni.
4. La LEA subentra al Comune di Locarno negli impegni da quest'ultimo già assunti in relazione a compiti attribuiti alla stessa LEA.
5. La LEA è senza scopo di lucro ed è esente da imposte federali, cantonali e comunali, riservate le decisioni delle competenti Autorità¹.

Art. 2 Scopi e compiti

1. La LEA è lo strumento operativo del Municipio per quanto attiene all'approvvigionamento idrico e alla distribuzione di acqua potabile e industriale.
2. La LEA assicura la gestione dell'approvvigionamento idrico e della distribuzione dell'acqua potabile e industriale nel comprensorio della Città di Locarno e di altri Comuni serviti sulla base di mandati di prestazione specifici, in conformità alle disposizioni della pertinente legislazione federale e cantonale e secondo le specifiche contenute nei mandati di prestazione stipulati.
3. La LEA può assumere altri compiti specifici su mandato remunerato del Cantone, della Città di Locarno e di altri Comuni, sia in regime di esclusività che in regime di libero mercato. In quest'ultimi ambiti la LEA opera in regime di libera concorrenza.
4. Restano riservate le competenze non delegabili degli organi comunali o di altre istanze secondo la LOC e le leggi speciali, così come le procedure previste da quest'ultime.
5. La LEA è amministrativamente attribuita al Dicastero competente della Città ed opera nel quadro e nel rispetto delle disposizioni emanate dagli organi di vigilanza e di regolamentazione preposti, sia in ambito igienico-sanitario che di commesse pubbliche.
6. In particolare la LEA:
 - a. provvede all'acquisizione, al mantenimento e al potenziamento delle infrastrutture, degli impianti e delle attrezzature necessarie allo svolgimento dei compiti affidati;
 - b. sottopone al Municipio le proposte d'investimento nella forma di una pianificazione pluriennale periodica, affinché il Consiglio comunale possa esprimersi sulla stessa e sul suo finanziamento tramite le tariffe di fornitura;

¹ In linea di principio l'esenzione non può venir concessa per le attività svolte in regime di libera concorrenza, ma unicamente per i compiti svolti in regime di esclusività (monopolio di fornitura, obbligo di allacciamento).

- c. sottopone al Municipio, e per suo tramite al Consiglio comunale, indipendentemente dall'importo del credito necessario, le richieste concernenti l'acquisto di beni immobili e l'assunzione di partecipazioni in enti o società terze.
7. La definizione dei rapporti tra la LEA e la Città di Locarno, rispettivamente i Comuni serviti, è regolata da mandati di prestazione. Competente per la sua approvazione è il rispettivo Consiglio comunale. Il rinnovo del mandato di prestazione deve essere concordato tra Municipio del Comune interessato e la LEA tramite la presentazione di un messaggio specifico al Consiglio comunale al più tardi dodici mesi prima della data di scadenza del mandato in scadenza.
8. Per l'esecuzione dei compiti attribuitigli, la LEA collabora con i servizi amministrativi e tecnici della Città di Locarno e dei Comuni serviti.

Art. 3 Competenze del Municipio della Città di Locarno

Il Municipio della Città di Locarno, in base al presente Statuto, esercita le seguenti competenze:

1. Concorda con la LEA le convenzioni ed i mandati di prestazione tra la Città e la LEA per quanto attiene al comprensorio cittadino e trasmette il relativo messaggio municipale al Consiglio comunale.
2. Esamina le proposte d'investimento della LEA e allestisce il messaggio municipale relativo alla pianificazione pluriennale periodica, trasmettendola per approvazione al Consiglio comunale.
3. Esamina le proposte di acquisto o di vendita di beni immobili e di partecipazioni sottoposte dalla LEA e allestisce il relativo messaggio municipale, trasmettendolo per approvazione al Consiglio comunale.
4. Approva il Preventivo annuale dalla LEA.
5. Esamina e approva il Consuntivo annuale dalla LEA, allestisce il relativo messaggio municipale e lo trasmette al Consiglio comunale per approvazione.
6. Esercita la vigilanza sull'attività dalla LEA.
7. Propone, in caso di gravi inadempienze, la revoca del Consiglio direttivo al Consiglio comunale e adotta se del caso le misure provvisoriale necessarie.
8. Concorda con la LEA il Regolamento di approvvigionamento e distribuzione dell'acqua potabile (valido per tutto il comprensorio servito dalla LEA), allestisce il relativo messaggio municipale e lo trasmette al Consiglio comunale per approvazione.
9. Concorda e approva con la LEA l'ordinanza tariffale per gli utenti finali (valida per tutto il comprensorio servito dall'Ente).
10. Formula il messaggio municipale con le proposte di nomina per i membri del Consiglio direttivo di competenza del Consiglio comunale.
11. Formula il proprio preavviso vincolante in caso di nomina dei membri della Direzione dalla LEA.
12. Nomina l'ufficio di revisione dalla LEA.
13. Propone al Consiglio comunale il messaggio municipale concernente lo scioglimento dalla LEA.

Art. 4 Competenze del Consiglio comunale della Città di Locarno

Il Consiglio comunale della Città di Locarno, in base al presente Statuto, esercita le seguenti competenze:

1. Approva le convenzioni ed i mandati di prestazione tra la Città e la LEA per quanto attiene al comprensorio cittadino.
2. Approva la pianificazione pluriennale periodica per le opere d'investimento della LEA.
3. Approva il Consuntivo annuale della LEA.
4. Approva le proposte di acquisto o di vendita di beni immobili e di partecipazioni.
5. Esercita l'alta vigilanza sulla LEA.
6. Approva, in caso di gravi inadempienze, la revoca del Consiglio direttivo.
7. Approva il Regolamento di approvvigionamento e distribuzione dell'acqua potabile (valido per tutto il comprensorio servito dalla LEA), comprensivo degli importi minimi e massimi delle tariffe applicabili.
8. Nomina i membri del Consiglio direttivo di sua competenza.
9. Approva lo scioglimento della LEA.

Art. 5 Mezzi finanziari, beni immobili e diritti

1. Per adempiere ai suoi compiti la LEA dispone:
 - a. del ricavo per la fornitura di acqua e per altre prestazioni di servizio, incluse le tasse e gli emolumenti;
 - b. dei contributi che la Città di Locarno ed i Comuni serviti gli mettono a disposizione per lo svolgimento di compiti particolari definiti nei mandati di prestazione approvati dal Consiglio comunale e/o in contratti specifici;
 - c. dei mezzi che la LEA è in grado di ricavare dalla sua attività in ambito commerciale in settori di attività non esclusivi;
 - d. dei contributi e degli indennizzi di enti pubblici e privati.
2. La Città di Locarno mette a disposizione della LEA un capitale di dotazione senza interesse (con qualifica di capitale proprio ai sensi del Codice delle obbligazioni) pari al capitale proprio dell'Azienda comunale dell'acqua potabile alla data della costituzione della LEA.
3. I beni immobili e i diritti trasferiti in proprietà alla LEA al momento della costituzione o da essa in seguito acquisiti o realizzati sono qualificati quali beni amministrativi ai sensi della LOC e non possono in alcun caso essere ceduti a terzi senza la preventiva approvazione del Consiglio comunale della Città di Locarno.

Art. 6 Gestione degli avanzi / Copertura dei disavanzi

Gli avanzi d'esercizio rimangono attribuiti alla LEA, incrementandone il capitale proprio. I disavanzi d'esercizio sono a carico della LEA e ne riducono il capitale proprio. Nei settori esclusivi la LEA opera in regime di copertura dei costi, nel rispetto delle disposizioni cantonali vigenti.

Art. 7 Amministrazione dell'Ente

1. La LEA è amministrata con una contabilità propria tenuta secondo criteri commerciali; sono riservate le disposizioni legali concernente settori d'attività specifici. La contabilità deve essere organizzata in modo da poter evidenziare in modo separato il risultato delle attività svolte in regime di esclusività e di quelle svolte in regime di libera concorrenza. Il bilancio e la tenuta dei conti devono essere conformi al Codice delle obbligazioni (artt. 957-963 CO).
2. L'esercizio ha una durata di 12 mesi e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
3. Entro il 30 settembre di ogni anno la LEA trasmette al Municipio il proprio preventivo per l'anno successivo. Il preventivo deve essere accompagnato da un rapporto descrittivo delle attività pianificate, con un confronto con le indicazioni contenute nel mandato di prestazione approvato.
4. Entro il 31 marzo il conto annuale deve essere approvato dal Consiglio direttivo e sottoposto all'Ufficio di revisione. Entro il 30 aprile il conto annuale deve essere trasmesso al Municipio, che lo sottoporrà per approvazione al Consiglio comunale.

Art. 8 Vigilanza e revoca

1. Nell'ambito della trasmissione dei dati del conto annuale consuntivo, la LEA deve trasmettere al Municipio il rapporto di revisione e il rapporto d'esercizio accompagnato dalla documentazione finanziaria necessaria, comprensiva degli indicatori di prestazione. Questa documentazione deve essere messa a disposizione della Commissione della gestione affinché possa esercitare i propri compiti.
2. Il Municipio ha il diritto di richiedere al Consiglio direttivo le informazioni necessarie all'esercizio dei propri compiti di vigilanza.
3. In caso di gravi inadempienze il Municipio può proporre al Consiglio comunale la revoca del Consiglio direttivo prima della scadenza ordinaria del mandato. Unitamente alla proposta di revoca, il Municipio deve sottoporre al Consiglio comunale una proposta alternativa da sottoporre al voto. In casi urgenti e motivati, il Municipio può adottare decisioni provvisorie sostituendosi al Consiglio direttivo nel periodo che decorre tra la formalizzazione della proposta di revoca e la crescita in giudicato della relativa decisione del Consiglio comunale.

Art. 9 Organi

Gli organi dell'Ente Acqua Locarnese sono:

- Il Consiglio direttivo;
- La Direzione;
- L'ufficio di revisione.

Art. 10 Consiglio direttivo – Composizione

Il Consiglio direttivo si compone di sette membri. Il Capo-dicastero ne fa parte d'ufficio assumendone la presidenza. Altri quattro membri, di cui un secondo municipale, sono designati dal Consiglio comunale, su proposta del Municipio, tenendo conto dei criteri previsti all'art. 115c del Regolamento comunale della Città di Locarno.

Gli altri due membri saranno cooptati direttamente dal Consiglio direttivo su proposta della Commissione consultiva dei Comuni serviti, ritenuto che i Comuni terzi che sottoscriveranno un mandato di gestione totale con trasferimento della proprietà delle infrastrutture avranno la priorità e dovranno essere rappresentati nel Consiglio direttivo tramite il rispettivo municipale responsabile del dicastero approvvigionamento idrico. In ogni caso un Comune terzo servito ha diritto al massimo ad un membro nel Consiglio direttivo.

I membri restano in carica quattro anni e sono rieleggibili per al massimo 12 anni; sono riservate le cariche attribuite di diritto. Il mandato scade il 30 giugno dopo il rinnovo ordinario dei poteri comunali.

Il Consiglio direttivo nomina tra i suoi membri un Vice Presidente e un Segretario.

Le indennità riconosciute ai membri del Consiglio direttivo sono regolate dall'art. 115g del Regolamento comunale della Città di Locarno. La LEA non riconosce ai membri indennità fisse di carica ma il Comune versa al singolo membro, tranne al Capo dicastero, un'indennità particolare per ogni seduta.

Per la collisione d'interesse e il divieto di prestazione si applicano gli art. 100 e 101 LOC. I dipendenti della LEA non sono eleggibili nel Consiglio direttivo.

Art. 11 Consiglio direttivo - Delegazioni e Gruppi di lavoro

Allo scopo di gestire in misura efficace ed efficiente la LEA, il Consiglio direttivo può costituire al suo interno Delegazioni e Gruppi di lavoro, cui delegare compiti e competenze specifiche. La delega avviene mediante un regolamento interno o mediante decisioni specifiche emanate dal Consiglio direttivo.

Le Delegazioni restano in carica per una durata quadriennale coordinata con quella del Consiglio direttivo. I Gruppi di lavoro sono competenti ad approfondire temi puntuali ed hanno di regola durata determinata.

Per le indennità, le modalità di convocazione e le sedute delle Delegazioni e dei Gruppi di lavoro si applicano per analogia le disposizioni previste per il Consiglio direttivo.

Art. 12 Consiglio direttivo - Convocazioni e sedute

Il Consiglio direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, o in sua assenza dal Vice Presidente, ogni qualvolta gli affari lo richiedano, ma in ogni caso almeno sei volte all'anno.

Il Consiglio direttivo deve pure essere convocato quando almeno la maggioranza dei membri dello stesso o il Direttore lo richiedono.

Il Consiglio direttivo può validamente deliberare se è presente la maggioranza dei propri membri; esso decide a maggioranza dei presenti. In caso di parità decide il voto del Presidente. Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono riassunte in un verbale firmato dal Presidente e dal Segretario. Le deliberazioni per via circolare o elettronica sono ammesse a condizione che tutti i membri del Consiglio abbiano dato il loro accordo a questa modalità.

Il Direttore partecipa alle sedute su richiesta del presidente e previo consenso unanime dei membri del Consiglio direttivo, senza diritto di voto.

Art. 13 Consiglio direttivo - Compiti e attribuzioni

1. Il Consiglio direttivo sovrintende alla direzione della LEA ed esercita la vigilanza generale sull'attività.
2. Il Consiglio direttivo garantisce sviluppo e gestione della LEA ed esegue le decisioni del Municipio e del Consiglio comunale della Città di Locarno e, riservate le competenze decisionali esplicitamente attribuite a altri organi, esercita in particolare le seguenti funzioni **(in grassetto le funzioni inalienabili, che non possono essere delegate alla Direzione)**:
 - a. redige e **approva i regolamenti interni e le deleghe per l'organizzazione della LEA**;
 - b. negozia, **approva e attua i mandati di prestazione con la Città di Locarno, con gli altri Comuni serviti e con enti terzi**;
 - c. negozia, **approva e attua le convenzioni con la Città di Locarno, con gli altri Comuni serviti e con enti terzi**;
 - d. **assume e gestisce il rapporto d'impiego con i membri della direzione, raccolto il preavviso vincolante del Municipio**;
 - e. assume e gestisce il rapporto d'impiego con il personale necessario allo svolgimento dei compiti affidati;
 - f. definisce i compiti e le mansioni dei dipendenti mediante un capitolato d'oneri;
 - g. elabora, **approva e aggiorna la strategia e gli obiettivi di sviluppo** e determina le azioni necessarie alla loro concretizzazione. L'avvio di trattative con altri Enti pubblici e privati in materia di collaborazioni strategiche che richiedono modifiche statutarie e/o il coinvolgimento successivo del Consiglio comunale presuppone l'informazione preventiva del Municipio per il tramite del Capo dicastero competente;
 - h. **designa le persone che, con firma collettiva, vincolano la LEA verso terzi**;
 - i. organizza la tenuta della contabilità secondo le disposizioni del Codice delle obbligazioni (CO) e nel rispetto di quanto richiesto dai rispettivi contratti/mandati di prestazione sottoscritti;
 - j. **allestisce e approva i conti preventivi, il rapporto di gestione, i conti consuntivi all'attenzione del Municipio e del Consiglio comunale**;
 - k. definisce e **approva la pianificazione degli investimenti** e ne assicura la realizzazione;
 - l. **assicura i mezzi finanziari** necessari al buon funzionamento della LEA;
 - m. **esamina i rapporti dell'organo di revisione e definisce le necessarie misure correttive**;
 - n. **definisce le deleghe e il sistema di controllo interno**, assicura il monitoraggio dei rischi ed **esercita la vigilanza sull'attività operativa propria e delegata**.
3. Contro le decisioni di natura amministrativa del Consiglio direttivo è data facoltà di ricorso ai sensi dell'art. 208 e segg. LOC.

Art. 14 Consiglio direttivo - Dimissioni

Le dimissioni dei membri del Consiglio direttivo che intervengono durante il periodo di nomina sono presentate al Municipio in forma scritta con un preavviso di almeno tre mesi, per la fine del mese di

giugno o di dicembre. La competenza per l'accettazione e per la sostituzione segue le disposizioni dell'art. 10.

Art. 15 Direzione

1. La Direzione è composta da uno più membri ed è nominata dal Consiglio direttivo, osservato il preavviso vincolante del Municipio della Città di Locarno.
2. La Direzione assicura la gestione operativa corrente e l'espletamento dei compiti ad essa delegati dal Consiglio direttivo della LEA. In questa funzione gestisce la LEA e provvede al suo sviluppo e contribuisce alla formulazione e alla concretizzazione delle indicazioni strategiche e gli obiettivi definiti dal Consiglio direttivo. Rappresenta la LEA e istruisce le pratiche di competenza del Consiglio direttivo, formulando laddove richiesto il suo preavviso. Esegue le decisioni degli organi superiori.

Art. 16 Personale

1. Lo statuto del personale della LEA è quello previsto dal Regolamento organico dei dipendenti della Città di Locarno (ROD). L'attribuzione delle funzioni al momento dell'assunzione e in caso di cambiamento di funzione è di competenza del Consiglio direttivo.
2. Consiglio direttivo e Direttore svolgono i compiti e sono titolari - per quanto riguarda i dipendenti della LEA - delle competenze che la LOC e il ROD attribuiscono al Municipio e al Segretario comunale, rip. al Capo del personale. Le vie di ricorso sono quelle previste dal ROD della Città di Locarno.
3. Il personale della LEA è affiliato all'Istituto di previdenza della Città di Locarno.

Art. 17 Ufficio di revisione

1. La revisione dei conti viene affidata a un ufficio di revisione esterno indipendente.
2. L'ufficio di revisione esterno deve adempiere ai requisiti stabiliti dalla Legge federale sulla sull'abilitazione e la sorveglianza dei revisori (LSR) per i periti revisori.
3. La nomina spetta al Municipio ed è valida per un periodo quadriennale.
4. Il mandato può essere esercitato per un massimo di 8 anni.

Art. 18 Scioglimento

1. La LEA può essere sciolta con preavviso di un anno dal Consiglio comunale della Città di Locarno.
2. La decisione deve essere ratificata dal Consiglio di Stato.
3. La liquidazione compete al Consiglio direttivo, a meno di diversa decisione da parte del Consiglio comunale.
4. In caso di scioglimento la Città di Locarno subentra nelle attività della LEA e nei suoi obblighi contrattuali, riprendendone attivi e passivi, ed in particolare proprietà immobiliari e diritti.

Art. 19 Entrata in vigore

Il presente statuto entra in vigore il 1° gennaio successivo all'approvazione da parte dell'Autorità di vigilanza. L'Ente viene formalmente costituito alla data di entrata in vigore del presente statuto.

Art. 20 Norme transitorie

I dipendenti comunali attivi presso l'Azienda acqua potabile della Città di Locarno vengono trasferiti e assunti dalla LEA alla data di costituzione, senza periodo di prova, fatta eccezione per i dipendenti per i quali tale periodo di prova sia ancora in corso (e ciò limitatamente al periodo residuo). Contestualmente all'assunzione i dipendenti terminano la loro attività quali dipendenti del Comune di Locarno. Lo stipendio lordo attualmente percepito alle dipendenze del Comune è garantito a parità di funzione svolta. Parimenti è garantita l'anzianità di servizio maturata presso la Città ed i diritti ad essa connessi. In caso di soppressione di funzione sono applicabili le disposizioni del ROD.